



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA MISTERBIANCO - MASCALUCIA

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

MISSIONE 5: INCLUSIONE E COESIONE

Componente 2 - Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore

Investimento 2.1: Rigenerazione Urbana

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Appalto integrato per l'affidamento congiunto della progettazione definitiva, esecutiva e dell'esecuzione dei lavori inerenti l'intervento denominato "REALIZZAZIONE DI UNA PIAZZA IN VIA G. MATTEOTTI ANGOLO VIA F.LLI CAIROLI"

Importo totale stimato: € 1.100.204,39 oltre IVA ed oneri, di cui

- € 749.564,03 soggetti a ribasso, di cui
 - € 740.000,00 per lavori
 - € 9.564,03 per spese generali relative ai servizi tecnici
- € 95.640,36 per servizi tecnici, non soggetti a ribasso
- € 200.000,00 per costi della manodopera non soggetti a ribasso
- € 55.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

CUP G21B20001460001

SI RENDE NOTO

che la **CUC Misterbianco - Mascalucia** intende effettuare un'indagine di mercato per conto del **Comune di Misterbianco** al fine di conoscere gli operatori economici, in possesso dei requisiti di idoneità e capacità tecnico professionale richiesti, disponibili all'affidamento dell'appalto integrato in epigrafe, previa richiesta di apposita offerta mediante procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b), del D.L. n.76 del 16 luglio 2020, convertito nella L. n. 120/2020, come in ultimo modificato dall'art. 51 della L. n. 108/2021.

Il presente avviso è inteso unicamente all'acquisizione di manifestazioni di interesse al fine di individuare gli operatori economici da invitare al successivo confronto concorrenziale nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità.

ALLEGATI

Ciascun allegato di seguito riportato costituisce parte integrante del presente avviso:

- 00_ Elenco Elaborati
- 01 Relazione Generale
- 02 Relazione Tecnica
- 03 Piano preliminare di monitoraggio strutturale delle opere
- 04 Relazione sul rispetto dei criteri CAM
- 05 Relazione sul rispetto del principio del DNSH
- 06 Relazione paesaggistica
- 07 Computo estimativo
- 08 Incidenza Manodopera
- 09 Quadro economico
- 10 Schema di contratto
- 11 Capitolato Speciale d'Appalto
- 12 Cronoprogramma
- 13 Piano di Sicurezza e Coordinamento
- 14 Piano di Manutenzione
- 15 Compensi servizi ingegneria e architettura per progetto definitivo ed esecutivo
- 16 Rilievo fotografico
- 17 Stato di fatto – Stralcio aerofotogrammetrico, pianta e prospetti
- 18 Stato di progetto – Inquadramento territoriale, planimetrie, pianta, sezioni e prospetti;
- 19 Piano particellare di esproprio
- 20 Relazione Geologica

1. RIFERIMENTI NORMATIVI E TIPOLOGIA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Nel seguito del presente avviso si farà riferimento al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni (nel prosieguo “Nuovo Codice degli Appalti” o semplicemente “Nuovo Codice”) ed al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 e successive modifiche ed integrazioni (nel prosieguo “Codice degli Appalti” o semplicemente “Codice”) per le parti ancora applicabili ai sensi dell’art.225 comma 8 del Nuovo Codice.

La presente procedura viene indetta:

- ai sensi dell'articolo 48, comma 5 del D.Lgs. 77/2021 che testualmente recita: *“in deroga a quanto previsto dall’articolo 59, commi 1, 1 -bis e 1 -ter , del decreto legislativo n. 50 del 2016, è ammesso l’affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all’articolo 23, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016”*. Inoltre, è altresì disposto che *“l’affidamento avviene mediante acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, ovvero, in alternativa, mediante offerte aventi a oggetto la realizzazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo e il prezzo. In entrambi i casi, l’offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per l’esecuzione dei lavori. In ogni caso, alla conferenza di servizi indetta ai fini dell’approvazione del progetto definitivo partecipa anche l’affidatario dell’appalto, che prevede, ove necessario, ad adeguare il progetto alle eventuali prescrizioni susseguenti ai pareri resi in sede di conferenza di servizi. A tal fine, entro cinque giorni dall’aggiudicazione ovvero dalla presentazione del progetto definitivo da parte dell’affidatario, qualora lo stesso non sia stato acquisito in sede di gara, il responsabile unico del procedimento avvia le procedure per l’acquisizione dei pareri e degli atti di assenso necessari per l’approvazione del progetto”*;
- ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della L. 11 settembre 2020, n. 120, di conversione del D.L. 16/07/2020, n. 76, come in ultimo modificato dall’art. 51 della L. n. 108/2021.

La Stazione Appaltante si riserva la possibilità di sospendere, modificare, annullare, in tutto o in parte il procedimento avviato senza che ciò possa fondare da parte degli operatori economici interessati alcuna pretesa a qualsiasi forma di risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi o delle spese eventualmente sostenute.

2. OGGETTO ED IMPORTO DELL’APPALTO

L’affidamento avrà ad oggetto la progettazione definitiva, esecutiva e l’esecuzione dei lavori in unico lotto relativo all’intervento denominato **“REALIZZAZIONE DI UNA PIAZZA IN VIA G. MATTEOTTI ANGOLO VIA F.LLI CAIROLI” - CUP G21B20001460001 - finanziato dall’Unione Europea Next GenerationEU nell’ambito del PNRR, MISSIONE 5 Componente 2, Investimento 2.1 “RIGENERAZIONE URBANA”**.

Come segnatamente disposto dall’art.48 comma 5 del D.Lgs 77/2021 sono infra specificati i compensi per la progettazione definitiva ed esecutiva (cfr. Tabella n.1 e n.2).

Tabella 1 - Categorie servizi tecnici d'ingegneria e architettura - Progettazione definitiva

ID	Categoria ID Opere	Grado di complessità	Importo opere (€)	Specificità prestazione	Importo (€)	Spese ed oneri 10% (€)	Totale (€)
01	Edilizia - E.22	1,55	475.000,00	QbII.01, QbII.02, QbII.03, QbII.04, QbII.05, QbII.06, QbII.07, QbII.08, QbII.19	32.629,18	3.262,92	35.892,10
02	Strutture - S.03	0,95	375.000,00	QbII.01, QbII.02, QbII.03, QbII.04, QbII.05, QbII.06, QbII.07, QbII.08, QbII.09, QbII.12, QbII.14, QbII.15, QbII.16, QbII.19	29.465,94	2.946,59	32.412,53
03	Impianti - IA.03	1,15	145.000,00	QbII.01, QbII.03, QbII.05, QbII.08, QbII.19	6.587,34	658,73	7.246,07
Sommano					68.682,46	6.868,24	75.550,70
TOTALE SERVIZI TECNICI - PROGETTAZIONE DEFINITIVA							75.550,70

Tabella 2 - Categorie servizi tecnici d'ingegneria e architettura - Progettazione esecutiva

ID	Categoria ID Opere	Grado di complessità	Importo opere (€)	Specificità prestazione	Importo (€)	Spese ed oneri 10% (€)	Totale (€)
01	Edilizia - E.22	1,55	475.000,00	QbIII.02, QbIII.05, QbIII.07	15.391,12	1.539,11	16.930,23
02	Strutture - S.03	0,95	375.000,00	QbIII.02, QbIII.05, QbIII.07	8.079,37	807,94	8.887,31
03	Impianti - IA.03	1,15	145.000,00	QbIII.02, QbIII.05, QbIII.07	3.487,41	348,74	3.836,15
Sommano					26.957,90	2.695,79	29.653,69
TOTALE SERVIZI TECNICI - PROGETTAZIONE ESECUTIVA							29.653,69

Ai sensi dell'articolo 24, comma 8 del Codice degli Appalti, gli importi complessivi, le destinazioni funzionali e le identificazioni delle opere, individuate sulla base delle elencazioni contenute nel D.M. 17 giugno 2016, degli interventi oggetto dei servizi tecnici da affidare, sono elencati nelle precedenti **Tabella 1 e Tabella 2**.

Tabella 2 - Categorie Lavori

ID	Categoria	Denominazione	Incidenza	Importo (€)
01	OG2	Edifici civili e industriali	85,43%	850.000,00
02	OG10	Impianti d'illuminazione pubblica	14,57%	145.000,00
Sommano			100,00%	995.000,00
TOTALE LAVORI COMPRESIVI DI ONERI PER LA SICUREZZA				995.000,00

2.1 RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Ai sensi dell'art. 15 del Nuovo Codice il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è il geom. Alfio Costanzo, funzionario tecnico in servizio presso l'8° Settore Funzionale "Lavori Pubblici, Pianificazione e Manutenzioni" del Comune di Misterbianco.

2.2 CRONOPROGRAMMA PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ

Fase 1 - Progettazione definitiva: giorni 90 dalla data di sottoscrizione del contratto;

Fase 2 - Progettazione esecutiva: giorni 60 dall'approvazione della fase 1;

Fase 2 - Esecuzione lavori: giorni 350 dalla data di consegna dei lavori.

3. SOGGETTI CHE POSSONO MANIFESTARE L'INTERESSE

Possono manifestare l'interesse alla procedura di affidamento dell'appalto integrato di cui trattasi e partecipare - purché in possesso dei relativi requisiti - i soggetti di cui all'art. 65, comma 2, del Nuovo Codice, costituiti sia in forma singola che in forma aggregata.

Per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di operatori economici, si applicano le disposizioni dell'art. 68 del Nuovo Codice.

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, in una delle forme di seguito indicate:

a) Raggruppamento tra il concorrente in possesso dei requisiti per la sola esecuzione dei lavori e il progettista.

L'impresa, in possesso dei requisiti per effettuare la parte di appalto relativa ai lavori, presenta offerta in raggruppamento con un soggetto di cui all'art. 66 comma 1 del Codice. Il progettista raggruppato potrà ricorrere all'avvalimento;

b) Concorrente in possesso dei requisiti per l'esecuzione dei lavori e l'indicazione di un progettista.

L'impresa presenta offerta indicando in sede di domanda di partecipazione il progettista, così come individuato dall'art. 66 del Codice. Il progettista sarà incaricato mediante sottoscrizione formale di apposito Accordo di collaborazione e non potrà ricorrere all'avvalimento;

c) Concorrente in possesso dei requisiti per eseguire sia le prestazioni di progettazione sia quelle dei lavori.

L'impresa presenta offerta per sé ed effettua direttamente la progettazione.

Il medesimo Progettista indicato potrà partecipare con più concorrenti salvo l'onere di dimostrare, in contraddittorio con la SA, la non ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 95, comma 1, lett. d) del Nuovo Codice e che la partecipazione plurima non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Non è necessario costituire un raggruppamento tra i Progettisti Indicati.

4. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Per la comprova di tutti i requisiti la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

4.1 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE DELL'ESECUTORE DELL'OPERA.

Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all'art. 65 e dell'art. 1, lett. l) dell'Allegato I.I al Nuovo Codice, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Nuovo Codice.

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, del Nuovo Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro sette giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Nuovo Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Nuovo Codice. L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

4.2 COOPTAZIONE

È ammessa la partecipazione in cooptazione ai sensi dell'art. 68, comma 12, del Nuovo Codice.

4.3 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE DEL PROGETTISTA

Ai sensi dell'art. 44, comma 3, del Nuovo Codice, l'impresa concorrente sprovvista dell'attestazione S.O.A. per le prestazioni di progettazione, ovvero, nel caso in cui, pur in possesso di attestazione S.O.A. anche per le attività di progettazione, non intenda partecipare alla procedura di che trattasi mediante il proprio staff tecnico, potrà partecipare alla presente procedura associando o indicando, a pena di esclusione, uno dei soggetti di cui all'art. 66 del Nuovo Codice.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E CAUSE DI ESCLUSIONE

5.1 REQUISITI GENERALI

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Nuovo Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), la consultazione degli altri documenti allegati dall'operatore economico, nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'art. 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

5.2 CAUSE DI ESCLUSIONE

Le circostanze di cui all'art. 94 del Nuovo Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'art. 95 del Nuovo Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

La Stazione appaltante, altresì, verifica l'assenza di cause di esclusione automatiche di cui all'art. 94 del Nuovo Codice attraverso la consultazione del FVOE, la consultazione degli altri documenti allegati dall'operatore economico, nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'art. 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) e c) del Nuovo Codice, i requisiti di cui al punto 7 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del Nuovo Codice, i requisiti di cui al punto 7 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

5.3 SELF CLEANING

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli artt. 94 e 95 del Nuovo Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso.

Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Nuovo Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

5.4 ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto degli stessi costituiscono causa di esclusione dalla gara, rispettivamente ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011 ed s.m.i. e dell'art. 1, comma 17, della Legge n. 190/2012.

Sono esclusi gli operatori economici che non hanno assolto, al momento della presentazione dell'offerta, agli obblighi di cui alla legge 10 marzo 1999 n. 68, e che non assumano l'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari ad almeno il 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto (servizi e lavori), all'occupazione giovanile e femminile, ai sensi dell'art. 47, comma 4, del D.L. 77/2021.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del

2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno ommesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del D.L. 77/2021.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti speciali, distinti tra servizi tecnici e lavori, previsti nei commi seguenti ai sensi dell'art 100, comma 1 del Nuovo Codice, ovvero:

- a) l'idoneità professionale;
- b) la capacità economica e finanziaria;
- c) le capacità tecniche e professionali.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), la consultazione degli altri documenti allegati dall'operatore economico, nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

7. REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE – LAVORI

- a) Iscrizione alla CCIAA (Registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura) per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente di altro Stato Membro non residente in Italia dovrà dichiarare, ai sensi dell'art. 100, comma 3, del Nuovo Codice, di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11.

7.2 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE – SERVIZI TECNICI

- b) Requisiti di cui alla Parte V dell'Allegato II.12 del Nuovo Codice, per l'attività di progettazione;
- c) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per un'attività pertinente con quelle oggetto della presente procedura di gara.

All'operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia è richiesto di dichiarare ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'Allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

- d) Ai fini dell'espletamento della fase progettuale, è richiesta una struttura operativa minima composta dalle seguenti professionalità:

Tabella 3 – Requisiti struttura operativa minima

Pos.	Prestazione Figura Professionale	Requisiti
1	Coordinatore del Gruppo di Lavoro	Professionista in possesso di laurea in Architettura o Ingegneria Civile o Edile, abilitato all'esercizio della professione ed iscritto nel relativo Albo Professionale
2	Responsabile della progettazione per la categoria E.22	Professionista in possesso di laurea in Architettura o Ingegneria Civile o Edile, abilitato all'esercizio della professione ed iscritto nel relativo Albo Professional
3	Responsabile della progettazione per la categoria S.03	Professionista in possesso di laurea in Architettura o Ingegneria Civile o Edile, abilitato all'esercizio della professione ed iscritto nel relativo Albo Professionale
4	Responsabile della progettazione per la categoria IA.03	Professionista in possesso di laurea in Architettura o Ingegneria Civile o Edile, abilitato all'esercizio della professione ed iscritto nel relativo Albo Professionale, da almeno 10 anni
5	Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione abilitato ai sensi del titolo IV del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.	Professionista in possesso di diploma in una disciplina tecnica o Laurea in Architettura o Ingegneria e dell'iscrizione ai relativi Albi o Collegi, nonché di abilitazione come Coordinatore della sicurezza nei cantieri, ai sensi del Titolo IV D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. (requisiti art. 98 del D.Lgs. n. 81/08)

Si precisa che per i professionisti che non abbiano conseguito la laurea in Ingegneria Civile o Edile prima della riforma di cui al DPR 328/2001 in luogo della laurea in Ingegneria Civile o Edile è richiesta di essere in possesso dell'iscrizione all'Albo Sezione A, Settore Ingegneria Civile e Ambientale.

N.B.: è possibile che parte delle professionalità innanzi elencate coincidano nel medesimo professionista, purché lo stesso sia in possesso delle necessarie qualifiche ed abilitazioni.

Inoltre, è possibile, in sede di gara, indicare per la stessa prestazione più di un soggetto "addetto", ma con un unico "responsabile" (ad eccezione del "Coordinatore del Gruppo di Lavoro" per il quale è richiesta l'individuazione di un singolo professionista).

In ogni caso il gruppo di lavoro dovrà essere comunque costituito da un numero non inferiore a 3 (tre) professionisti.

Deve essere precisata la natura del rapporto professionale intercorrente fra l'operatore economico/soggetto incaricato della progettazione partecipante alla gara e i professionisti della struttura operativa minima e/o del gruppo di lavoro che potranno parteciparvi nelle seguenti forme:

- componenti di un eventuale RT;
- associati di un'associazione temporanea di professionisti;
- in qualità di soggetti in organico alla struttura dell'operatore economico concorrente, con status di socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria che detengano con quest'ultime un rapporto stabile di natura autonoma, subordinata o parasubordinata; Dipendente o di collaboratore coordinato e continuativo su base annua, iscritto all'albo professionale e munito di partita IVA, che abbia fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati alla Parte V dell'Allegato II.12 del Codice.

Il Coordinatore del Gruppo di Lavoro dovrà partecipare alle riunioni che si terranno a cadenza stabilita dal RUP presso gli uffici del Servizio "Lavori Pubblici" del Comune di Misterbianco o presso il sito oggetto dell'appalto.

Si precisa che non sarà consentita, mediante attivazione del procedimento di cui all' art. 101 del Nuovo Codice - soccorso istruttorio - la sostituzione in corso di gara del singolo professionista della struttura operativa minima laddove si dimostri privo dei titoli e/o delle abilitazioni richieste per l'esecuzione dell'appalto, ferma restando la possibilità della sua sostituzione con altro professionista in possesso dei titoli e/o delle abilitazioni richieste, purché già presente nella struttura operativa minima e/o nel gruppo di lavoro indicato in sede di partecipazione.

Avuto riguardo alle professionalità di cui alla struttura minima operativa si specifica che **l'avvalimento non è ammissibile per i requisiti di idoneità professionale di cui al presente paragrafo**, in quanto trattasi di requisiti propri dell'affidatario. Tali requisiti, infatti, sono relativi alla mera e soggettiva

idoneità professionale del professionista deputato all'esecuzione dell'incarico e quindi non sono surrogabili con l'avvalimento, il cui perimetro applicativo resta quello dei requisiti strettamente connessi alla prova della capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale del concorrente, così come richiesti nei documenti di gara.

Premesso che non è necessaria la costituzione di un raggruppamento tra i progettisti indicati, ove si dovesse comunque procedere in tal senso, si rammenta che per i raggruppamenti temporanei previsti dall'art. 66 comma 1, lett f) del Nuovo Codice devono prevedere, a pena di esclusione ai sensi dell'all'art. 39 dell'Allegato II.12, in qualità di progettista **la presenza di almeno un giovane professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione** secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza.

I requisiti del giovane professionista non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti.

8. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA

8.1 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA - SERVIZI TECNICI

Fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando per un importo corrispondente ad una volta l'importo dei servizi oggetto di affidamento, ovvero pari a **€ 105.204,39**.

Tale requisito è richiesto al fine di provare l'affidabilità dei partecipanti alla gara, tenuto conto della rilevanza, della natura e del valore dell'appalto.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- per i liberi professionisti o associazioni di professionisti mediante il Modello Unico o Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

Detto fatturato dovrà essere indicato nel DGUE, nell'apposita sezione, suddiviso per ciascuno dei tre anni di riferimento.

8.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA - LAVORI

L'operatore economico deve essere in possesso di attestazione di qualificazione SOA, in corso di validità, rilasciata da organismo di attestazione (SOA), regolarmente autorizzato, che documenti il possesso della qualificazione nella categoria generale e in tutte le categorie specializzate di cui si compone l'opera, con le rispettive classifiche, ovvero:

Tabella 5 - SOA - Lavori (Rif. Tabella 2)

Categoria lavorazioni	Classifica	Qualificazione obbligatoria	Importo (€)	Incidenza	Prevalente Scorporabile	Subappalto	Subappalto a cascata
OG2	III	Sì	850.000,00	85,43%	Prevalente	50,00%	No
OG10	I	Sì	145.000,00	14,57%	Scorporabile	100,00%	No
TOTALE LAVORI COMPRESIVI DI ONERI PER LA SICUREZZA			995.000,00				

Ai sensi dell'art. 18, comma 21, dell'Allegato II.12 al Nuovo Codice, l'impresa qualificata nella categoria OG11 può eseguire i lavori nelle categorie OS3, OS28 e OS30 per la classifica corrispondente a quella posseduta.

Si precisa che, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, co. 2, dell'Allegato II.12 del Nuovo Codice, la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto.

Si rappresenta inoltre che nel caso di imprese raggruppate o consorziate l'incremento di cui all'art.2 dell'Allegato II.12 del Nuovo Codice, ai sensi della citata disposizione, si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata a condizione che la stessa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

9. REQUISITI DI CAPACITA' TECNICO-PROFESSIONALE

9.1 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE - LAVORI

Vedere paragrafo 8.2.

9.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE - SERVIZI TECNICI

Avvenuto espletamento nel decennio antecedente la pubblicazione del bando, di servizi di ingegneria e architettura relativi a lavori appartenenti a ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo globale per ogni classe e categoria pari o superiore l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo alle categorie indicate nel eseguito e precisamente:

Tabella 6 - Capacità tecnico-professionale - Servizi tecnici (Rif. Tabella 1)

Categoria d'opera	ID OPERE		Grado complessità <<G>>	Costo categoria (€) <<V>>
	Codice	Descrizione		
Edilizia	E.22	Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, oppure di particolare importanza	1,15	475.000,00
Strutture	S.03	Strutture o parti di strutture in cemento armato di media complessità o ricadenti in zona sismica – Verifiche strutturali relative – Ponteggi, centinature e strutture provvisorie complesse	0,95	375.000,00
Impianti	IA.03	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rilevazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importante corrente – singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice	1,15	145.000,00

Ai sensi dell'art. 8 del DM 17/06/2016, ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria "strutture" ed "edilizia", le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto del servizio da affidare (non necessariamente con identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

Con riferimento alle ID Opere relative alla categoria Impianti, ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa destinazione funzionale, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare, sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti, quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. Conseguentemente, relativamente alla categoria ID Opere A01, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto del servizio da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti solo quando relative alla ID Opere IA02. Relativamente, invece, alla categoria ID Opere IA03, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto del servizio da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti solo quando relative alla ID Opere IA04.

Per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecniche e professionali si fa riferimento ai servizi iniziati, ultimati e approvati nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di

essi ultimata e approvata nello stesso periodo, per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva la mancata realizzazione dei lavori ad essi relativi.

Si fa riferimento ai servizi svolti per le categorie e destinazioni funzionali indicate nella tabella sopra riportata.

È possibile dimostrare il possesso di tale requisito anche mediante un unico servizio purché di importo almeno pari al minimo richiesto nella relativa categoria e ID.

Il concorrente deve correttamente compilare il DGUE nelle parti specificate, inserendo accuratamente i dati relativi ai due servizi di architettura e ingegneria precedentemente svolti di modo che la stazione appaltante possa ricavare i dati necessari a confermare la sussistenza dei requisiti di qualificazione richiesti (descrizione del servizio svolto, individuazione delle classi e categorie, specifica del committente e del soggetto che ha svolto il servizio, date di effettuazione, importo di dei lavori).

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

Per i concorrenti stabiliti in altri paesi dell'Unione Europea, i servizi relativi alle "categorie/Id Opere" di lavori indicate sono da intendersi quelli equivalenti a quanto indicato nel presente Disciplinare in base alla normativa vigente dei rispettivi paesi di appartenenza.

10. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

10.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

I requisiti dell'Allegato II.12 del Nuovo Codice devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Si rammenta che per i raggruppamenti temporanei di professionisti, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura deve essere posseduto da:

- ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

I requisiti relativi all'iscrizione all'Albo e/o al possesso dei titoli di studio/professionali di cui alla precedente Tabella 3, sono posseduti dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati specificatamente dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

10.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE

Il requisito relativo al possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, deve essere soddisfatto dal raggruppamento/consorzio ordinario/GEIE nel suo complesso. Si precisa che il raggruppamento potrà liberamente indicare le quote di esecuzione di ciascun componente entro i limiti di qualificazione posseduti dall'associato/consorziato;

Il requisito relativo al fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando, deve essere soddisfatto dal Raggruppamento nel complesso;

Il requisito relativo all'esecuzione di due servizi di ingegneria e di architettura, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle "ID-Opere" dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel complesso. In particolare, salva la dimostrazione del requisito mediante l'apporto di un unico servizio per importo lavori pari al minimo richiesto nella relativa categoria e ID, i due servizi di punta relativi alla singola categoria e ID possono essere posseduti da un unico soggetto ovvero da due diversi componenti del raggruppamento, salva l'infrazionabilità del singolo servizio.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

11. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

11.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

I requisiti di cui all'Allegato II.12 del Nuovo Codice devono essere posseduti dal/i consorziato/i esecutore/i; Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

11.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b) e c) del Nuovo Codice utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono;

Per i lavori i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) soddisfano in proprio i requisiti sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate e del consorzio, mentre per i servizi i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio di cui all'articolo 66, comma 1 lett. g) del Nuovo Codice ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Nuovo Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Nuovo Codice al fine di decidere sull'esclusione.

12. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al par. 8 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'art. 372, comma 4, Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'art. 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale, ivi inclusi i titoli di studio e/o le abilitazioni richieste ai professionisti della struttura operativa minima. L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'operatore economico non può avvalersi di più operatori ausiliari per dimostrare un singolo servizio di punta.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti di ordine generale e professionale e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di capacità economico-professionale e tecnico-professionale e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro sette giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della SA. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalazione all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15 del Nuovo Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

13. PRESCRIZIONI CONTRATTUALI

Il rapporto contrattuale è disciplinato dallo **"Schema di contratto" allegato al presente avviso**.

I servizi tecnici da affidare sono definiti nel dettaglio, unitamente al calcolo della spesa per la loro acquisizione posto a base della procedura **nell'allegato "Determinazione dei corrispettivi"**, facendo riferimento al D.M. 17 giugno 2016.

14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

14.1 TERMINE DI PRESENTAZIONE

Scadenza richiesta chiarimenti: 06/11/2023 ore 12:00.

Presentazione delle candidature: 07/11/2023 ore 12:00.

Apertura delle istanze: 07/11/2023 ore 12:30.

Eventuali variazioni saranno rese note mediante apposito avviso sul sito istituzionale del Comune di Misterbianco, all'indirizzo web del portale di e-procurement:

<https://appalti-commisterbianco.maggiolicloud.it/PortaleAppalti>

14.2 PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

I titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare alla procedura dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA, secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (art. 29 c. 1) e specificato dal DPCM 30 marzo 2009, nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali.

La documentazione, **pena l'esclusione**, dovrà essere caricata esclusivamente tramite la piattaforma telematica di e-procurement del Comune di Misterbianco, **previa registrazione e accreditamento alla**

procedura di cui trattasi, accessibile dall'indirizzo internet <https://appalti-commisterbianco.maggiolicloud.it/PortaleAppalti>, entro il termine perentorio indicato al punto precedente.

L'intero procedimento è telematico. Gli operatori economici che intendono partecipare alla manifestazione di interesse dovranno caricare i documenti richiesti utilizzando esclusivamente la piattaforma telematica e rispettando in ogni sezione le indicazioni ivi contenute.

Non è ammesso il recapito di alcun atto o documento presso la Stazione appaltante.

Gli operatori economici che partecipano alla procedura devono far pervenire al sistema, entro il termine perentorio previsto al punto precedente, la seguente documentazione, utilizzando esclusivamente i modelli allegati alla documentazione di gara, pena esclusione dalla procedura:

- **Modulo di manifestazione interesse e dichiarazione unica**, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - redatta sul modello predisposto dalla Stazione appaltante scaricabile dalla piattaforma digitale (Allegato "A") - da caricare nella sezione dedicata **con firma digitale** del legale rappresentante del concorrente, con la quale il concorrente o suo procuratore, manifesta il proprio interesse a partecipare alla procedura relativamente ai soli servizi selezionati e, assumendosene la piena responsabilità, dichiara di essere in possesso dei requisiti minimi di partecipazione di cui al presente avviso. **Il file deve avere estensione "PDF" ed essere firmato digitalmente (estensione finale "pdf" o "pdf.p7m").**
- **Modulo di specifica dei servizi analoghi** - redatta sul modello predisposto dalla Stazione appaltante scaricabile dalla piattaforma digitale (Allegato "B") - con la quale il concorrente o suo procuratore indica i servizi analoghi con i quali soddisfa i "Requisiti speciali di capacità tecnico-professionale" di cui ai punti precedenti del presente Avviso Pubblico. **Il file deve avere estensione "PDF" ed essere firmato digitalmente (estensione finale "pdf" o "pdf.p7m").**

Tale documento è finalizzato alla dimostrazione del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale di cui all'art. 94 del "Codice dei contratti" e di qualsiasi altra causa ostativa a contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Nessun file dovrà contenere alcuna indicazione di prezzo praticato, pena l'esclusione dalla partecipazione alla procedura.

Tutte le dichiarazioni sono rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dovranno essere caricate in piattaforma nell'apposita sezione "Doc. Gara" presente nella scheda telematica di gara.

14.3 FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE

Ai fini dell'attivazione della procedura negoziata, la Stazione Appaltante selezionerà, tra le istanze pervenute entro il termine perentorio previsto sopra, gli operatori in possesso dei prescritti requisiti da invitare a presentare offerta.

Si procederà come di seguito illustrato:

- qualora, nei termini prescritti dal presente avviso, il numero delle domande pervenute risulti inferiore a 20 (venti), la Stazione appaltante, attiverà la procedura di indagine di mercato, previa valutazione delle istanze, invitando tutti gli operatori economici risultati in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso. In tal caso non verrà applicato il principio di rotazione;
- ove il numero delle richieste sia superiore a 20 (venti), la stazione appaltante, previa valutazione delle istanze, inviterà alla procedura di indagine di mercato i venti operatori economici che saranno sorteggiati - in modalità anonima - tra i soggetti risultati in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso. In tal caso verrà applicato il principio di rotazione.

Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l'unico concorrente partecipante.

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. Si tratta di una indagine conoscitiva, finalizzata all'individuazione di imprese da invitare alla successiva procedura negoziata.

15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, esclusivamente nell'ambito del presente procedimento e di quelli ad esso connessi.

16. AVVERTENZE

Il presente avviso non determina alcuna instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun il Comune di Misterbianco; pertanto l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di annullare e/o revocare la presente procedura di selezione, di avviare altre procedure e/o sospendere, modificare o annullare in tutto o in parte la presente indagine di mercato con atto motivato o modificare o rinviare i termini e/o non attivare alcun rapporto con i soggetti selezionati con espressa avvertenza che tale eventuale circostanza non determina alcun diritto di qualsiasi natura nei confronti di questo Ente.

A tal proposito si specifica e sottolinea che l'eventuale ammissione del concorrente in posizione utile nella graduatoria ed il consequenziale incarico professionale si esaurisce espressamente nell'ambito di quanto stabilito nel presente avviso e non costituisce in alcun modo titolo alcun per eventuali pretese/diritti nei confronti di questa Amministrazione di natura diversa da quella espressamente relativa ai servizi in questione.

17. PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO

Il presente avviso con tutti gli aggiornamenti inerenti la procedura, sarà:

- pubblicato sulla piattaforma di e-procurement relativa alle gare e procedure indette dalla CUC Misterbianco
<https://appalti-commisterbianco.maggiolicloud.it/PortaleAppalti>
su cui verrà anche svolta l'intera procedura telematica;
- pubblicato sul portale web del Comune di Misterbianco
<https://www.comune.misterbianco.ct.it>
nelle sezioni
 - Albo Pretorio online,
 - Avvisi Pubblici,
 - Bandi di Gara,
 - Amministrazione Trasparente;
- trasmesso al MIT, per la pubblicazione sul sito web
www.serviziocontrattipubblici.it

18. CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

Per qualsiasi chiarimento circa le modalità di esecuzione di quanto richiesto o per eventuali delucidazioni, l'operatore economico dovrà accedere all'apposita sezione "Comunicazioni" dedicata per la procedura nel portale di e-procurement.

Le richieste di chiarimento dovranno essere inoltrate, solo ed esclusivamente, attraverso gli strumenti a disposizione in tale spazio dedicato, entro il termine specificato nel presente avviso.

Gli operatori economici **dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di chiarimento nel portale di e-procurement**, nella predetta sezione "Comunicazioni".

La Stazione Appaltante utilizzerà, anche per l'invio di altre comunicazioni dalla piattaforma telematica, la medesima sezione "Comunicazioni" e l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata inserito in sede di registrazione alla stessa; si consiglia pertanto di verificare la correttezza dell'indirizzo mail PEC inserito nell'apposito campo della propria anagrafica e la sua corrispondenza a quello indicato nella documentazione di partecipazione.

In caso di difformità tra gli indirizzi di Posta Elettronica Certificata, la piattaforma utilizzerà l'indirizzo registrato al suo interno per cui, trattandosi di comunicazioni automatizzate, non si garantisce il corretto invio delle stesse.

19. ASSISTENZA SULLA PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT

Per informazioni di natura tecnica sulla piattaforma di e-procurement ovvero sulla documentazione è possibile rivolgersi al

Dott. Andrea Censabella

Telefono: 095 7556222

dal lunedì al venerdì - fascia oraria 9.00 - 13:00

martedì e giovedì - fascia oraria 16.00 - 17:00

E-mail: andrea.censabella@comune.misterbianco.ct.it

Si ricorda che il personale dell'Ente non può avere accesso alle informazioni sulle candidature prima della scadenza dei termini di presentazione.

Per problemi tecnici in caso di dubbi sull'inserimento dei dati o sull'inoltro della documentazione di partecipazione, si può contattare il gestore della piattaforma di e-procurement tramite i recapiti presenti all'indirizzo internet:

Maggioli S.p.A.

Telefono: +39 090 9018174,

dal lunedì al venerdì - fascia oraria 09.00 - 17:30

E-mail: service.appalti@maggioli.it

Per ogni altro tipo di informazione, comprese quelle di carattere tecnico sui servizi da eseguire, occorre utilizzare esclusivamente la sezione "Comunicazioni" dedicata per la procedura nel portale di e-procurement, come riportato al paragrafo precedente.

20. ULTERIORI INFORMAZIONI

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.

Il presente avviso non costituisce pertanto proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di Misterbianco, che comunque si riserva la potestà di annullare, sospendere, modificare, in tutto o in parte, il procedimento, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato ed accertato dal Comune in occasione della procedura negoziata di affidamento.

21. MODALITÀ DI SOSPENSIONE O ANNULLAMENTO

In caso di malfunzionamento o difetto degli strumenti hardware, software e dei servizi telematici utilizzati dalla Stazione Appaltante e dal Gestore per la procedura, con conseguente accertamento di anomalie nella procedura, la procedura stessa potrà essere sospesa e/o annullata.

La sospensione e l'annullamento sono esclusi nel caso di malfunzionamento degli strumenti utilizzati dai singoli concorrenti.

22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito della procedura cui si riferisce il presente avviso.

Misterbianco, lì 31/10/2023

Il Responsabile dell'8° Settore
"Lavori Pubblici, Pianificazione e Manutenzioni"
Ing. Vincenzo Orlando (*)

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.